



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO DELLA VAL NURE
29028 Ponte dell'Olio – Via Acerdi 61 tel.- 0523/875122 fax 0523/878919
cod.fisc. 80010070334-cod. mecc. PIC80700T <https://icdellavalnure.edu.it/>
PCIC80700T@istruzione.it ; pcic80700t@pce.istruzione.it

Circ. n.

Ponte dell'Olio, 26 maggio 2020

AL PERSONALE DOCENTE e ATA

OGGETTO: ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE 2020

La **legge n. 153/88** stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente."

Si trasmette, in allegato, il fac-simile del modulo da utilizzare per la presentazione della domanda e si riepiloga di seguito la documentazione da trasmettere come da informativa MEF n. 199:

Ø Copia di valido documento di riconoscimento di ogni dichiarante che sottoscrive la dichiarazione (nel caso dei coniugi, documento d'identità di entrambi);

Ø Eventuale copia della sentenza di separazione con relativa omologa;

Ø Eventuale certificazione rilasciata dalla competente ASL o da altra Struttura Pubblica prevista dalla legge, attestante l'assoluta e permanente impossibilità a dedicarsi a proficuo lavoro, oppure, in caso di minorenni, le difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della loro età.

Ø **Non vanno allegati documenti fiscali (Modello RedditiPF – Modello 730)**

Nel Quadro C vanno riportati i soli redditi dei componenti del *Nucleo familiare ai fini dell'ANF*. **Non vanno pertanto inseriti, ad esempio, i redditi del "convivente" in assenza di regolare contratto di convivenza o del figlio maggiorenne che produce reddito, ma che non rientra nel nucleo ai fini del beneficio.**

Si rammenta che il reddito da indicare è quello relativo all'anno d'imposta precedente rispetto al periodo di domanda (Richiesta beneficio dal 01/07/2020 – Redditi da indicare anno 2019); è fatto obbligo al coniuge dichiarante di compilare la *dichiarazione sostitutiva* (Quadro E).

In merito alla trasmissione delle domande, si precisa che dovranno pervenire a questo ufficio tramite mail all'indirizzo PCIC80700T@istruzione.it entro il 30/06/2020.

Rimane ferma la possibilità per il singolo amministrato di presentare la propria domanda, completa di tutta la documentazione sopra specificata e redatta come sopra indicato, con le seguenti modalità alternative:

- a mezzo posta PEC intestata al dipendente alla casella PEC della RTS rts-pc.rgs@pec.mef.gov.it; inoltre **l'oggetto della mail** dovrà essere formato come segue: COGNOME NOME – Codice Fiscale - RICHIESTA ANF

La presente informativa unitamente al modello allegato verrà pubblicata sul sito istituzionale

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Teresa Andena
Documento firmato digitalmente

Variazione che determinano il diritto, la cessazione o nuovo

importo: Nel caso in cui, dovessero intervenire poi, modifiche tali da comportare una variazione dell'importo dell'assegno o la perdita dell'agevolazione, queste devono essere segnalate entro 30 giorni dall'avvenuta variazione, in modo da consentire all'Amministrazione di concedere gli ANF, cessarli o di rideterminare l'importo dell'assegno stesso.

Le variazioni che possono intervenire sulla *attribuzione, cessazione o rideterminazione ANF dipendenti pubblici e pensionati*, possono riguardare la composizione del nucleo familiare come la nascita di un figlio o il raggiungimento della maggiore età di un figlio, oppure, situazioni che richiedono l'applicazione di una nuova tabella reddituale come il cambio dello stato civile o l'insorgere di un'inabilità

In caso di **domanda di rideterminazione importo ANF dipendenti pubblici**, ecco le relative decorrenze:

- In caso di variazioni reddituali: la cessazione, rideterminazione o aumento ANF è a partire dal 1° luglio;
- In caso di variazione del n° dei componenti il nucleo familiare, si possono verificare due casi:
 - Nascita di un figlio: la decorrenza ANF spetta dal 1° giorno del mese in cui sorge il diritto. Ad esempio se il figlio nasce il 12 agosto, gli assegni familiari spettano a partire dal 1° agosto.
 - Figlio compie 18 anni: nel momento in cui, il figlio compie la maggiore età, non si ha più diritto all'assegno nucleo familiare a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si verifica la variazione. Se il figlio compie 18 anni il 13 settembre, la cessazione ANF decorre dal 1° ottobre.